

(N. 94.) *DECRETO* portante le disposizioni per l'esecuzione della legge 14 settembre, pel pagamento ed affrancazione delle decime e dei livelli.

27 settembre 1802 anno I.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Vista la legge dei 14 corrente relativa al pagamento ed affrancazione delle decime e dei livelli;

Conforme all'articolo 17 della stessa legge, sul rapporto del Ministro delle Finanze,

Decreta:

I. I Subeconomi di beni nazionali aprono, dalla pubblicazione del presente regolamento, un protocollo per l'affrancazione delle decime e de' livelli contemplati dalla legge.

II. Per l'effetto degli articoli 5 e 9 della legge, il prezzo adeguato o medio si desume regolarmente dai prezzi corsi ne' capi-luoghi di quei distretti, ove esistono i beni o in tutto, o nella massima lor parte.

III. I Subeconomi formano due tabelle, l'una per il prezzo adeguato o medio de' generi dal novennio dal 1801 inclusivamente retro, l'altra pel novennio del 1796 inclusivamente retro colle norme recentemente diramate alle Prefetture dal Ministero delle Finanze per mezzo dell'Economato.

IV. I Subeconomi trasmettono dette tabelle

al Prefetto del dipartimento da cui rettificate se vi è luogo, ed approvate, servono di regola alle operazioni portate dai citati articoli della legge.

V. Non si ammette al protocollo la domanda dell'affrancazione sì di decime, che dei livelli menzionati all'articolo 13, se il postulante non documenta di avere pagato gli arretrati, ed il terzo in denaro dell'intero importo dell'affrancazione, da fissarsi dal ragionato d'ufficio sulle basi della legge.

VI. Quanto al pagamento degli altri due terzi, il Subeconomo tratta per la minor mora possibile, ritenute nel resto le prescrizioni dell'articolo 11.

VII. Rispetto ai livelli specificati nell'articolo 14, le postulazioni non si ammettono similmente, se non data la prova del pagamento degli arretrati, e pagata una somma equivalente al terzo del capitale formato in ragione di lire cento sopra ogni lire cinque di canone. Ciò fatto, il Subeconomo tratta per le condizioni definitive dell'affrancazione, avuto riguardo alla più o meno lontana reversibilità dell'utile al diretto dominio, alla rata più o meno forte de'laudemj, ed in generale ai patti e circostanze di fatto influenti a stabilire il maggiore o minore corrispettivo dell'affrancazione.

VIII. I Subeconomi maturano le affrancazioni, e ne riducono le convenzioni in iscrittura sottoscritta dalle parti, salva l'approvazione superiore; le trasmettono quindi cogli allegati al Prefetto, il quale avuto, in iscritto, il voto del luogotenente di prefettura, per le ispezioni le-

gali), le rettifica se vi è luogo, o le approva nella qualità di Delegato del Ministro delle Finanze, e le fa quindi per mezzo del notajo d'ufficio ridurre a pubblico istromento.

IX. Per l'affrancazione però de' livelli menzionati nell'articolo 14 della legge, i Prefetti trasmetteranno le carte col voto del Luogotenente di Prefettura, e colla propria opinione al Ministro delle Finanze, cui ne è riservata l'approvazione.

X. Ritenuto il disposto dall'articolo 8 della legge, riguardo alla prelazione accordata al proprietario del fondo debitore delle decime o dei livelli, sono ammessi dentro tre mesi le petizioni degli estranei, quando esibiscano in forma provante la cessione o permesso del proprietario del fondo gravato.

XI. I cassieri dei Subeconomi tengono un registro separato dei pagamenti che verranno fatti in dipendenza delle affrancazioni, e tengono pure separati gl' introiti.

XII. I Subeconomi mandano direttamente al Ministro del Tesoro pubblico la nota delle somme da loro esatte.

XIII. I Subeconomi trasmetteranno inoltre ogni settimana all'Economato indefettibilmente lo stato delle affrancazioni seguite secondo la modula che verrà loro trasmessa.

XIV. I Delegati de' beni nazionali di Como, Crema, Lodi, Pavia e Massa, fanno per i beni situati ne' loro circondarj, le incumbenze di Subeconomi.

XX. Quanto al dipartimento dell'Olona, l'Economato, e il Delegato di Pavia fanno le funzioni di Subeconomo per li beni rispettiva-

(376)

mente dipendenti dalla loro amministrazione. Il Ministro delle Finanze provvede immediatamente per l'approvazione degli atti secondo le relazioni, e colle forme attualmente praticate.

XVI. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, e delle disposizioni addizionali che si riconoscessero opportune.

XVII. Il presente decreto sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

M E L Z I.

In assenza del Consigliere Segretario di Stato,
Il Segretario Centrale della Presidenza,

C A N Z O L I.

16 dicembre 1802 anno I.

I premessi Atti saranno inseriti nel Bollettino delle Leggi.
MELZI *Vice-Presidente.*

Pel Consigliere Segretario di Stato,
Il Segretario Centrale della Presidenza;

C A N Z O L I.



Certificato conforme;

Pel Consigl. Segret. di Stato,

Il Segretario Centrale

della Presidenza,